



AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Aggiornamento giugno 2024

REDISTRIBUZIONE DEI POTERI

Martedì 23 gennaio 2024, l'Aula del Senato ha approvato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti, il ddl per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Il testo passa alla Camera per la seconda lettura.

Riforma voluta dalla lega e Ministro Calderoli

Lo scopo della legge è decentralizzare

scopo di dare attuazione a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario

Il testo del terzo comma dell'articolo 116 recita:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119».

possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, che ne facciano richiesta, forme e condizioni particolari di autonomia su;

23 materie rientrano in particolare;

- l'istruzione, i trasporti, **la tutela dell'ambiente e dei beni culturali**, quella della **sicurezza sul lavoro** e, soprattutto, quella della salute.



L'ambito delle materie di riconoscimento di tali ulteriori formule di autonomia concernono;



- tutte le materie che l'art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente;*
- un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato:
 1. organizzazione della giustizia di pace
 2. norme generali sull'istruzione
 3. **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

Prevede inoltre la possibilità di trattenere parte del gettito fiscale generato sul territorio per il finanziamento dei servizi e delle funzioni di cui si chiede il trasferimento.

**»Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.»*

Per assicurare che non vi siano differenze sostanziali tra le Regioni nell'erogazione di servizi e prestazioni, la legge prevede che lo Stato, prima di concedere le funzioni autonome, definisca i **Lep** ➡ 'Livelli essenziali delle prestazioni', cioè il livello minimo di servizi da assicurare al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale.

per evitare squilibri economici fra le Regioni che aderiscono all'autonomia e quelle che non lo fanno, il disegno prevede **misure perequative**; cioè risorse aggiuntive anche per chi non chiede maggiore autonomia

POSSIBILI COSTI NELLA DEFINIZIONE DEI LEP

(livelli essenziali delle prestazioni)

La commissione tecnica per i fabbisogni (CTFS)
sta lavorando sulla definizione dei costi dei LEP.
Il primo traguardo per il completamento del lavoro,
è previsto entro dicembre 2024.

Una volta stabilito un LEP, sarà necessario garantire a ogni ente locale, le risorse
fondamentali al raggiungimento.

la spesa delegata a ciascuna regione verrebbe finanziata introducendo una
compartecipazione.

È ragionevole pensare che la dinamica futura dei gettiti compartecipati, possa essere
molto diversa tra regioni, questo modello di finanziamento, creerebbe problemi enormi
al bilancio statale. Senza un meccanismo di perequazione interregionale che
redistribuisca continuamente le risorse, il bilancio pubblico sarebbe chiamato a
intervenire di continuo per sostenere le regioni i cui gettiti compartecipati dovessero
risultare insufficienti a finanziare i servizi Lep.

Secondo il Ddl, lo stato dovrebbe agire sulla propria spesa residua.
una volta definiti i costi, sarà possibile valutarne la fattibilità

AGGIORNAMENTO GIUGNO/LUGLIO 2024

- Il 19 giugno scorso, la Camera ha approvato in seconda lettura, il disegno di legge, **con 172 voti favorevoli, 99 contrari e 1 astenuto**. Rispetto all'esame in Senato, che aveva apportato diverse novità rispetto al testo base promosso da Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli (Lega), l'esame a Montecitorio non ha apportato modifiche significative.

Il testo finale si compone di 11 articoli ed è stato pubblicato in G.U. il 29 giugno 2024 (**L. 86/2024**). L'entrata in vigore è prevista il 13 luglio.

L'esame parlamentare ha comunque conferito una **maggiore centralità del Parlamento** nei passaggi che andranno a definire l'effettivo trasferimento di funzioni alle Regioni che ne faranno richiesta, in modo particolare per quanto riguarda la definizione dei LEP, che dovranno essere individuati da decreti legislativi (dunque prevedendo l'esame del Parlamento) e non da Dpcm come originariamente previsto.

Il **Veneto** ha già scritto alla Pd C Giorgia Meloni per il riconoscimento dell'attribuzione di 9 materie sulle 23 complessive.

Le **opposizioni** hanno già fatto partire la raccolta firme per l'indizione di un referendum abrogativo della legge. Se le 500 mila necessarie saranno raccolte entro il prossimo 30 settembre, la consultazione si potrà tenere tra il prossimo 15 aprile e il 15 giugno del 2025.

- I **Consigli Regionali a guida centro - sinistra** stanno votando la richiesta di referendum abrogativo.

In **Emilia - Romagna**, la proposta presentata da PD, ER Coraggiosa, Lista Bonaccini, Europa Verde, IV, e M5S è stata votata mercoledì 10 luglio dopo una maratona di 24 ore a seguito dell'ostruzionismo dei gruppi di centro - destra che hanno presentato migliaia di emendamenti.

- La Campania ha votato lunedì 8 luglio, la Sardegna vota il 10, mentre in Toscana il voto è stato rinviato alla prossima settimana.
- Oltre al referendum, l'Emilia - Romagna sta valutando anche il **ricorso alla Corte Costituzionale**.

I PUNTI CHIAVE

- **Richieste di autonomia**

Partono su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli Enti locali.

- **Materie oggetto di «autonomia»**

Sono in tutto 23, tra cui Ambiente ed Energia. 14 di queste sono definite dai LEP.

- **Determinazione dei LEP**

La concessione di una o più forme di autonomia è subordinata alla determinazione dei LEP, cioè dei criteri che determinano il servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.



- **Principi di trasferimento**

Sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei LEP e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di Bilancio. Senza LEP e relativo finanziamento non ci sarà dunque autonomia.

- **Cabina di regia**

Composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli Affari Regionali. Effettuerà una ricognizione periodica del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni e individuerà le materie e gli ambiti delle materie riferibili ai LEP.

- **Tempi**

Il Governo entro 24 mesi dall'entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più d.lgs per determinare livelli e importi dei LEP.

Stato e Regioni avranno 5 mesi per giungere a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Oppure terminare con un preavviso di almeno 12 mesi.

I PUNTI CHIAVE/2



I PUNTI CHIAVE/3

- **Clausola di salvaguardia**

Introdotta nel corso dell'esame in commissione, prevede l'esercizio del potere sostitutivo del Governo quando gli enti interessati (regioni, città metropolitane, province e comuni) si dimostrino inadempienti rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia grave pericolo per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l'unità giuridica o quella economica. I poteri sostitutivi potranno essere attivati anche laddove sia necessario tutelare il livello essenziale delle prestazioni sui diritti civili e sociali.

La norma estende inoltre la legge anche alle regioni a statuto speciale e province autonome.





PROBLEMI APERTI

L'aspetto più problematico della legge è la definizione dei LEP. Il Governo ha nominato a marzo 2023 un "comitato tecnico scientifico" composto da **61 esperti di diritto e di economia**, presieduto dal giurista Sabino Cassese, a cui ha affidato, il coordinamento propedeutico per arrivare a definire i LEP. Dopo oltre sei mesi dalla sua nomina, il comitato ha pubblicato **un primo rapporto** in cui traccia le linee generali del lavoro che ha avviato. Nella prefazione a questo documento, Cassese ha spiegato le grosse difficoltà relative all'individuazione dei LEP così: *L'attività svolta può dunque definirsi come un'esplorazione "in terre incognite", collocate tra previsioni normative più o meno parziali, interpretazioni giurisprudenziali, veri e propri vuoti di disciplina, indicazioni rinvenibili al più solo implicitamente.*

Insomma, non ci sono norme precise a cui fare riferimento, né precedenti di alcun tipo da cui trarre ispirazione. Al punto che perfino intendersi fino in fondo su cosa siano i LEP è complicato, vista «la difficoltà di operare una definizione completa, materia per materia, ambito per ambito, di ciascun livello essenziale delle prestazioni».

Non vi sono poi stime ufficiali sui costi del finanziamento dei LEP nei casi in cui le risorse proprie delle Regioni non dovessero bastare né indicazioni sugli strumenti per garantire questo finanziamento.